Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Sabato, 25 settembre 1926** — **Numero 223**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonsogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini* — Firenze: *Armando Rossini* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria, Società Editrice Internazionale* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco* — Sondrio: *F. Zarucchi* — Spezia: *A. Zaculti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A.L.I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli* — Udine: (*) — Venezia: *L. Cappellin* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld* — Tripoli: *Libreria Fichera* — Bengasi: *Francesco Russo* — Asmara: *A. A. e F. Cicero* — All'Estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella pubblicazione del R. decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1441, relativo al richiamo in vigore di Regi decreti-legge decaduti a termini degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 1926, n. 199, per inesattezza della copia trasmessa, fu incluso nell'elenco dei Regi decreti-legge, dei quali venne confermata l'efficacia giuridica, anche il Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1031, mentre questo non era compreso nel citato R. decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1441, come risulta dall'originale del decreto stesso e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1926.

REGIO DECRETO 2 luglio 1926, n. 1616.

Esecuzione della dichiarazione italo-francese 7 aprile 1926 che estende ad alcuni uffici di confine il regime previsto dalla dichiarazione italo-francese 14 febbraio 1885.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il R. decreto 27 settembre 1885, n. 3361 (serie 3ª), per l'esecuzione della dichiarazione in data 14 febbraio 1885 fra l'Italia e la Francia, relativa al movimento delle merci nelle dogane di confine;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data, con effetto dal 16 giugno 1926, alla dichiarazione tra l'Italia e la Francia in data 7 aprile 1926, che estende ad alcuni uffici di confine il regime previsto dalla dichiarazione italo-francese del 14 febbraio 1885.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 144. — CASATI.

Déclaration.

Le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République Française dans le but de compléter les mesures prévues par la déclaration du 14 février 1885, en ce qui concerne le mouvement des produits dont l'exportation donne lieu à une restitution de droits, à des décharges d'obligations ou à la libération d'engangements cautionnés sont convenus des dispositions ci-après:

les acquits-à-caution et les expéditions délivrés par l'Administration française pour les marchandises sortant par Breil, Garavan, Fontan et Lanslebourg, et dont l'exportation donne lieu à la décharge ou à la restitution de droits ou à la libération d'engagements cautionnés, devront être visés par la douane italienne et ne pourront être régularisés définitivement qu'à cette condition;

de même les acquits-à-caution et les expéditions délivrés par l'Administration italienne pour des marchandises sortant par les bureaux de Piena, Grimaldi, San Dalmazzo di Tenda et Molaretto et dont l'exportation donne lieu à la décharge ou à la restitution de droits ou à la libération d'engagements cautionnés, devront être visés par la douane française et ne pourront être régularisés définitivement qu'à cette condition.

Ces dispositions sont applicables:

1° aux boissons et autres produits de toute nature pour lesquels des primes, des remboursements de droits ou des décharges d'obligations sont accordés à l'exportation de l'un o de l'autre pays;

2° aux marchandises étrangères sortant de l'un des Etats sous le régime de transit ou en réexportation d'entrepôt, ainsi qu'aux marchandises nationales admises à des restitutions de taxe.

La date de la mise en vigueur de la présente déclaration sera ultérieurement fixée, d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente déclaration.

Fait à Rome, le 7 avril 1926, en deux exemplaires en français, dont un sera remis à chacun des Etats signataires.

Le Ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi d'Italie:
BENITO MUSSOLINI.

Le Plénipotentiaire de la République Française:
RENÉ BESNARD.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1927.

REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. 1617.

Riduzione dei contributi degli enti locali per il mantenimento dei Regi istituti nautici di Lussimpiccolo e di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539, riguardante il contributo da corrispondere dagli enti locali pel mantenimento dei Regi istituti nautici;
Visto il R. decreto 15 agosto 1924, n. 1283, che estende alla città di Fiume ed al territorio annesso le disposizioni vigenti sull'istruzione nautica;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Considerata l'opportunità di emanare norme modificatrici delle vigenti disposizioni sul contributo che le provincie dell'Istria e del Carnaro sono obbligate a corrispondere all'Erario per il mantenimento dei rispettivi Istituti nautici;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo che la provincia dell'Istria, obbligata a norma dell'art. 2 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539, deve corrispondere all'Erario per il mantenimento del Regio istituto nautico di Lussimpiccolo, è ridotto, a decorrere dal 1° ottobre 1925 e fino al 30 settembre 1930, ad annue L. 1000.

Art. 2.

Il contributo che la provincia del Carnaro, obbligata a norma dell'art. 2 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539, e del R. decreto 15 agosto 1924, n. 1283, deve versare all'Erario per il mantenimento del Regio istituto nautico di Fiume, è ridotto, a decorrere dal 1° luglio 1926 e fino al 30 settembre 1930, ad annue L. 1000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 145. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1928.

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. 1619.

Istituzione in Roma del Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e San Gallicano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1427;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100,
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito in Roma il « Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e S. Gallicano ».

Esso ha sede nell'ospedale di Santa Maria e S. Gallicano, che, agli effetti del presente decreto, è staccato dal Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti, ed è concesso in uso al Regio istituto suddetto insieme alla farmacia annessavi aperta al pubblico.

Art. 2.

Ferma restando l'attività fin qui svolta dall'Ospedale di S. Gallicano nel campo dell'assistenza ospitaliera, il Regio istituto predetto costituisce anche un centro di studi per applicazioni di terapia fisica, e, come tale, è alla dipendenza della Direzione generale della sanità pubblica, che se ne avvale per gli scopi di suo istituto, coordinatamente con il dipendente Laboratorio fisico ed Ufficio del Radio ed in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 846, nell'art. 1 della legge 11 febbraio 1926, n. 272, e nell'art. 3 del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1427.

Art. 3.

L'amministrazione del Regio istituto fisioterapico ospedaliero di Santa Maria e S. Gallicano in Roma è affidata ad un presidente, assistito da un Consiglio di amministrazione composto di cinque membri compreso il presidente.

Art. 4.

Il presidente è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

I consiglieri sono nominati:

a) uno dal Ministro per l'interno;
b) uno dal Ministro per le finanze;
c) uno dal Consiglio di amministrazione del Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti.

Il presidente e i consiglieri durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili.

Il direttore dell'Istituto fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il presidente delibera sugli affari che non sono soggetti a speciale approvazione, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Per gli affari soggetti a tale approvazione la deliberazione spetta al Consiglio di amministrazione.

In casi di urgenza il presidente può provvedere anche con i poteri del Consiglio di amministrazione salvo a riferirne al Consiglio stesso nella adunanza immediatamente successiva.

Art. 6.

Il Regio istituto per quanto ha tratto alla sua funzione ospedaliera, è sottoposto a tutela con le modalità e forme stabilite per il Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, aggiungendosi alla Commissione di tutela, di cui all'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, per gli affari riguardanti l'Istituto stesso, due rappresentanti della Direzione generale della sanità pubblica.

Per quanto invece ha tratto alla funzione di centro di indagine scientifica e di studio, per le finalità pratiche, che gli sono commesse, esso è sottoposto all'alta vigilanza della Direzione generale della sanità pubblica.

Art. 7.

Per l'ammissione degli infermi poveri nel Regio istituto fisioterapico e ospedaliero di Santa Maria e S. Gallicano sono osservate le disposizioni dell'art. 2 della legge 31 maggio 1900, n. 211.

Art. 8.

Le disposizioni vigenti per il Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma relative ai rimborsi dovuti per spedalità, alle anticipazioni di tali rimborsi da parte dello Stato ed al concorso a carico del Tesoro dello Stato, di cui al secondo comma dell'articolo 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, sono estese al Regio istituto fisioterapico ed ospedaliero di Santa Maria e S. Gallicano.

Parimenti sono estese al detto Regio istituto le disposizioni relative alla competenza a decidere le controversie, che potessero sorgere per il rimborso delle spese di spedalità.

Art. 9.

L'assegno annuo previsto con l'art. 1 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, per provvedere a carico del Tesoro dello Stato alle deficienze della gestione del Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma è ridotto di L. 500,000.

Art. 10.

Nel bilancio preventivo del Regio istituto fisioterapico ed ospedaliero di Santa Maria e S. Gallicano viene ogni anno stanziato sui fondi previsti dal Regio decreto legge 23 luglio 1926, n. 1427, il concorso del Ministero dell'interno rappresentante il suo corrispettivo ordinario a favore dell'Istituto stesso per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni e che non potrà in ogni caso essere inferiore alla somma annua di L. 600,000.

Art. 11.

I proventi del Regio istituto fisioterapico ed ospedaliero di Santa Maria e S. Gallicano sono i seguenti:

a) rimborso di rette di spedalità;

b) utile della farmacia di cui all'art. 1;

c) la somma di L. 500.000 di cui al precedente art. 9.

Questa somma peraltro dovrà essere proporzionatamente aumentata a carico del Tesoro dello Stato, qualora l'attuale assegno annuo di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, venga ad essere accresciuto;

d) corrispettivo del Ministero dell'interno di cui al precedente articolo 10.

Art. 12.

La pianta organica del personale è determinata dal regolamento da approvarsi con Regio decreto su proposta del Ministro per l'interno.

Essa dovrà prevedere, nei riguardi del personale sanitario, oltre ai medici con qualifica di aiuto ed assistente, un posto di medico primario dermosifilografo, con funzioni di direttore, ed un posto di medico radiologo con funzioni di vice direttore.

Art. 13.

Il personale medico è nominato per concorso per esame e per titoli, con le modalità e programmi, che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 14.

Il personale di assistenza immediata deve possedere i requisiti di abilitazione prescritti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 15.

Gli attuali sanitari di ruolo, esclusi gli assistenti medico-chirurghi, e tutto l'altro personale iscritto nei ruoli dell'amministrazione del Pio istituto ed Ospedali riuniti di Roma, che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, presti servizio nell'ospedale di Santa Maria e S. Gallicano, cessa di essere alla dipendenza del Pio istituto di Santo Spirito e passa alla dipendenza del Regio istituto fisioterapico ed ospedaliero con lo stato giuridico ed il trattamento economico attualmente vigente per il Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

Art. 16.

Il Regio istituto fisioterapico ed ospedaliero di Santa Maria e S. Gallicano assume a suo carico i contributi per la iscrizione dei sanitari e del personale di cui all'articolo precedente, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e a quella di previdenza per gli impiegati e salariati degli enti locali o all'Istituto nazionale delle assicurazioni o alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 17.

Nella prima attuazione del presente decreto, l'attuale direttore e medico primario dermosifilografo dell'ospedale di Santa Maria e S. Gallicano continuerà a prestar servizio nel Regio istituto con tale sua qualifica.

Il medico radiologo con funzioni di vice direttore di cui al precedente art. 12, nella prima attuazione del presente decreto, sarà nominato a scelta dal Ministro per l'interno.

Art. 18.

E' in facoltà del Ministero dell'interno - Direzione generale della sanità pubblica - avvalersi del personale tecnico del Regio istituto fisioterapico ospedaliero di Santa Maria e S. Gallicano per ricerche scientifiche ed ispezioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 148. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1929.

REGIO DECRETO 20 agosto 1926, n. 1620.

Modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti 14 giugno 1925, n. 884, e 3 gennaio 1926, n. 88, relativi al personale telefonico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 dicembre 1920, n. 1827;

Visto il R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964;

Visto il R. decreto 25 settembre 1924, n. 1460, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2210, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge il 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36, convertito in legge il 24 maggio 1926, n. 898;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 88;
Visto il R. decreto 20 maggio 1926, n. 871;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale proveniente dai ruoli dell'Amministrazione postale e telegrafica comandato presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e già immesso in funzioni ai sensi del penultimo ed ultimo capoverso dell'art. 8 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, può optare per il definitivo passaggio all'Azienda con effetto dal 1° luglio 1926 col trattamento di quiescenza e col trattamento giuridico economico e di carriera previsti per il personale proveniente dal ruolo telefonico rispettivamente dal R. decreto-legge 25 settembre 1924, numero 1460, e successive modificazioni e dai Regi decreti 3 gennaio 1926, n. 36, e 3 gennaio 1926, n. 88.

Art. 2.

Il personale a stipendio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici proveniente dai ruoli dell'Amministrazione postale telegrafica telefonica che fra stipendio, indennità ed emolumenti vari, compreso fra questi l'eventuale assegno di pensione, percepisca complessivamente una somma inferiore a quella corrispostagli per stipendio, supplemento di servizio attivo e indennità di caro viveri durante l'anno di comando ha diritto ad un assegno *ad personam* pari alla differenza.

Per il personale non provvisto di pensione vitalizia, sarà tenuto conto in sostituzione di questa, di una somma annua corrispondente ad un ventesimo della indennità per una volta tanto percepita a norma del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1460.

L'assegno *ad personam* di cui al presente articolo verrà assorbito nei successivi aumenti periodici previsti dall'articolo 5 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 88.

Art. 3.

Gli uffici periferici di direzione e controllo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono ridotti da 5 a 3 con sede nelle località che saranno riconosciute più adatte in rapporto alle esigenze del servizio.

Art. 4.

La tabella *A* annessa al R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, ferme restando le modificazioni apportatevi col Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36, è modificata come segue:

Il numero degli ispettori è ridotto da 5 a 4 e il numero degli operai è ridotto da 40 a 30.

Il personale tecnico è aumentato di altre 10 unità di cui 5 da assegnarsi alla categoria 5ª grado 10° e 5 alla categoria 6ª grado 11° del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 88, con le rispettive qualifiche di personale tecnico di 3ª classe e personale tecnico di 4ª classe.

I posti relativi sono conferiti a giudizio insindacabile dell'Amministrazione al personale comandato presso l'Azienda che sia specializzato negli impianti e nella manutenzione di centrali, cavi e amplificatori telefonici ed al quale saranno affidate speciali funzioni di responsabilità con effetto dalla data del contratto da stipularsi con l'Azienda stessa.

Alla voce « Telefoniste » del personale esecutivo è sostituita la seguente: « Telefonisti e Telefoniste ».

Art. 5.

Le paghe giornaliere al lordo, caroviveri compreso, pel personale di cui all'art. 4 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 88, residente sia in capoluogo di regione che di provincia, sono aumentate nella misura di lire due per i telefonisti, le telefoniste, gli operai, i commessi e agenti subalterni, provenienti dall'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, sempre quando il personale stesso non abbia diritto a pensione o fino a quando non abbia maturato tale diritto in base alle speciali disposizioni vigenti.

Si applica a detto aumento il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 2.

E' tuttavia in facoltà dell'Amministrazione di continuare in tutto o in parte la corresponsione dell'aumento stesso anche dopo le corresponsioni di aumenti periodici di paga quando il trattamento complessivo, tenuto conto della somma, da determinarsi ai sensi del 2° comma del citato art. 2, risulti inferiore a quello goduto al 30 giugno 1926. L'aumento è ridotto di una lira al suddetto personale se provvisto di pensione.

Art. 6.

La misura della indennità dovuta al personale a stipendio dell'Azienda per il servizio notturno è quella stabilita dall'art. 2 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 296.

Art. 7.

Il personale telefonico che giovandosi delle disposizioni del R. decreto 20 maggio 1926, n. 871, non possa conseguire diritto a pensione e che cessi dal servizio presso le società per cause ad esso non imputabili anteriormente al 1° luglio 1928 avrà diritto, ove abbia chiesto ed ottenuto nel frattempo il collocamento in disponibilità ai sensi dell'art. 2 del precitato R. decreto n. 871, ad un indennizzo pari all'eventuale differenza in meno fra l'ammontare complessivo lordo degli emolumenti che il personale medesimo avrebbe goduto qualora fosse stato collocato in disponibilità per l'intero biennio aggiunti al trattamento di quiescenza che ad esso sarebbe spettato ai sensi del 2° comma lettera *b*) dell'art. 9 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2210, e l'ammontare complessivo lordo:

a) degli emolumenti percepiti presso la società;

b) degli emolumenti corrispostigli durante la disponibilità;

c) dell'indennità per una volta tanto ad esso spettante a norma del 2° comma dell'art. 8 del predetto R. decreto-legge n. 1460.

L'indennizzo in parola sarà corrisposto al termine del biennio sopra citato.

Qualora sorga contestazione se la causa della cessazione dal servizio sia imputabile al personale, decide il Ministro per le comunicazioni per gli effetti del presente articolo.

Art. 8.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto del 20 maggio 1926, n. 871, sono applicabili anche al personale del-

l'Azienda di Stato per i servizi telefonici che abbia stipulato il contratto con l'Azienda stessa in data anteriore al 1° luglio 1926, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 (1° comma) del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36, e dell'art. 9 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884.

Art. 9.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 149. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1930.

REGIO DECRETO 3 settembre 1926, n. 1621.
Norme per l'uso di macchine affrancatrici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge del 1° luglio 1926, n. 1233;
Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La vendita, la locazione e l'uso delle macchine destinate ad affrancare nel Regno le corrispondenze postali sono sottoposte all'osservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

Chiunque intenda vendere o dare in locazione macchine destinate ad affrancare la corrispondenza postale nel Regno, deve ottenere dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi la preventiva approvazione del tipo.

Con la domanda deve essere presentata una macchina campione completa, con tutti i suoi accessori, per l'esame tecnico.

Il giudizio dell'Amministrazione sull'ammissibilità o meno della macchina è insindacabile.

Art. 3.

Le macchine devono offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento ed essere atte ad imprimere sugli oggetti di corrispondenza una o più impronte rappresentative dello importo della tassa in vece dei francobolli, ed un bollo a calendario con l'indicazione del luogo d'impostazione.

Esse devono essere provviste di un dispositivo a contatore, fisso o mobile, che registri la quantità delle corrispondenze affrancate.

Art. 4.

L'approvazione dei tipi di macchine affrancatrici con la concessione di poterle vendere e noleggiare nel Regno, è data con decreto del Ministro per le comunicazioni.

La macchina campione oggetto del decreto, con tutti i suoi accessori, rimane in deposito presso l'Amministrazione, senza che spetti al concessionario alcun compenso.

Art. 5.

L'Amministrazione postale si riserva ampia facoltà di limitare, sospendere o revocare l'uso delle macchine stesse, senza che sia per ciò tenuta a corrispondere a chicchessia compenso od indennità.

Art. 6.

Le macchine fornite agli utenti devono essere identiche, anche nei congegni particolari, al campione depositato presso l'Amministrazione. Esse devono essere vendute o locate senza i punzoni destinati a stampare le impronte affrancatrici, la cui fabbricazione è riservata allo Stato.

Art. 7.

Il concessionario deve dare partecipazione all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, con lettera raccomandata, di ogni vendita, locazione o cessione di macchine affrancatrici, indicando il nome e il domicilio dell'acquirente, locatario o concessionario.

Art. 8.

Indipendentemente dalle pene comminate dall'art. 3 del R. decreto-legge del 1° luglio 1926, n. 1233, il concessionario è responsabile, in solido con l'utente, dei danni che possono derivare all'Amministrazione per frodi od abusi resi possibili per difetti di costruzione o per imperfetto funzionamento delle macchine; o per abusiva fornitura di punzoni, in contravvenzione al disposto dell'art. 6 o per omissione della partecipazione prescritta dall'art. 7 del presente decreto.

Art. 9.

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione, i concessionari devono versare una cauzione di L. 10,000, che può essere costituita anche con titoli di Stato, valutati al corso del giorno in cui vengono depositati.

Art. 10.

Gli uffici pubblici, i corpi morali, gli istituti, le società, gli enti in genere ed i privati, che spendono in media non meno di L. 30 al giorno di tasse postali per la spedizione della loro corrispondenza, possono essere autorizzati, in seguito a loro domanda, ad usare macchine affrancatrici per la propria corrispondenza postale in partenza e per quella che essi fanno trasportare o recapitare in corso particolare.

Art. 11.

La domanda per ottenere l'autorizzazione deve essere presentata all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e deve

indicare il tipo di macchina prescelto, il nome del fornitore e il recapito preciso ove la macchina sarà messa in funzione.

Alla domanda deve essere unito un vaglia postale per la somma stabilita dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, quale corrispettivo dell'uso dei punzoni.

Il giudizio dell'Amministrazione sull'accoglimento o meno della domanda è insindacabile.

Art. 12.

Se la domanda è accolta ne viene data partecipazione al richiedente a mezzo del locale ufficio di posta, rimettendogli i punzoni da applicarsi alla macchina prescelta.

I punzoni di ciascuna macchina porteranno nelle loro impronte la indicazione del valore, un numero proprio distintivo della macchina, ed un numero corrispondente alla Provincia nella quale risiede l'utente.

In caso di variazione delle tariffe postali e in caso di deteriorazione, l'utente è obbligato a far sostituire i punzoni dall'Amministrazione, pagandole il corrispettivo stabilito.

I punzoni rimangono di proprietà dell'Amministrazione, alla quale l'utente deve restituirli quando rinunzi ad avvalersi della macchina affrancatrice o gli sia revocata l'autorizzazione.

Art. 13.

Ogni macchina, appena applicati i punzoni, deve essere verificata, collaudata e suggellata dall'Amministrazione.

Il collaudo ha per iscopo di accertare se la macchina, nel complesso e nei singoli dispositivi, sia conforme al campione depositato e che funzioni regolarmente.

Il certificato di collaudo è redatto in due esemplari, uno dei quali è consegnato all'utente.

Art. 14.

Prima che la macchina sia messa in opera, l'utente deve versare all'Amministrazione una somma corrispondente all'importo delle tasse delle corrispondenze che presume di dover spedire in un mese, e che non può superare la portata massima del contatore, oltre alla provvigione stabilita per la tenuta dei conti di credito.

Il versamento deve essere rinnovato di iniziativa dell'utente, appena le tasse delle corrispondenze spedite abbiano assorbito i quattro quinti della somma iniziale.

In caso di esaurimento della somma versata, non sono accettate ulteriori impostazioni dall'utente.

Art. 15.

La macchina può essere adoperata per affrancare le corrispondenze ordinarie, raccomandate ed assicurate, dirette all'interno ed all'estero.

Gli invii da recapitarsi per espresso e quelli da inoltrarsi per posta pneumatica, o per via aerea, oltre le impronte della macchina affrancatrice devono recare i francobolli in uso per tali servizi speciali.

E' consentito completare con francobolli la eventuale insufficienza di valore delle impronte delle macchine affrancatrici.

Le impronte delle macchine affrancatrici debbono essere impresse con inchiostro di colore rosso vivo.

Esse devono essere nitide ed apposte direttamente sugli involucri degli invii, in alto, a destra, dalla parte dell'indirizzo.

La data del bollo deve essere precisamente quella del giorno in cui la corrispondenza viene consegnata all'ufficio postale designato, o alla persona incaricata del trasporto o del recapito, se è spedita in corso particolare.

Art. 16.

Le corrispondenze francate a macchina e quelle con francatura mista sono soggette alle medesime condizioni di tariffa, di peso, di dimensioni e di condizionamento stabilite per quelle francate con francobolli.

Art. 17.

Le corrispondenze francate a macchina, da spedirsi a mezzo postale, devono essere consegnate a mano all'ufficio di posta designato.

Quelle la cui francatura sia completata con francobolli devono essere consegnate separatamente.

L'utente è tenuto a fornire ogni giorno all'ufficio postale designato un prospetto indicante la quantità e l'importo delle tasse delle corrispondenze consegnate alla posta e di quelle spedite in corso particolare.

Art. 18.

Le corrispondenze francate a macchina che si rinvengono nelle cassette d'impostazione, e quelle recanti il bollo con data non corrispondente al giorno d'impostazione, come pure quelle per le quali non sieno state osservate le norme prescritte, non hanno corso e sono restituite al mittente.

Art. 19.

E' vietato agli utenti di trasferire definitivamente o temporaneamente le macchine affrancatrici ad altre persone o in altri locali, di sostituirle o farle sostituire, di modificarle o farle modificare, di chiedere o di accettare pezzi di ricambio senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Art. 20.

L'Amministrazione ha piena facoltà di eseguire indagini ed ispezioni sulle macchine affrancatrici, e perciò ha diritto di accesso nei locali ove sono messe in opera, in tutti i giorni non festivi, durante le ore di servizio.

Art. 21.

L'Amministrazione può revocare l'autorizzazione di impiegare le macchine affrancatrici a quegli utenti che incorrano in frequenti errori o diano adito a sospetti.

Nei casi di revoca delle concessioni delle macchine, gli utenti devono smettere l'uso di quelle appartenenti al concessionario revocato, e possono domandare l'autorizzazione di impiegare altre macchine, che siano debitamente approvate dall'Amministrazione.

L'utente può rinunziare all'uso della macchina affrancatrice, dandone partecipazione all'Amministrazione e restituendole i punzoni.

Nei casi contemplati nel presente articolo, l'Amministrazione restituirà agli utenti le somme, versate ai sensi dell'art. 14, di cui risultino eventualmente creditori, dopo avere trattenuto l'importo corrispondente alle tasse delle corrispondenze spedite.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 150. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1931.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 settembre 1926, n. 1622.

Norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove Provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 1917, del 23 ottobre 1925, convertito in legge il 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto-legge n. 1122, del 23 maggio 1924;
Visto il R. decreto-legge n. 1067, dell'8 febbraio 1923, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di applicare nei territori di confine delle nuove Provincie norme speciali per il rilascio delle licenze-abbonamento considerate agli articoli 7 e 10 del su citato R. decreto-legge n. 1917, sulle radioaudizioni circolari;
Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per l'interno, per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Comuni indicati nella tabella *A*, annessa al R. decreto-legge n. 1122, del 23 maggio 1924, è vietato l'impianto e l'uso di stazioni radioriceventi per servizio di radioaudizione circolare senza il consenso delle autorità politiche e militari locali.

Art. 2.

Tutte le licenze per l'impianto ed uso delle stazioni di cui all'articolo precedente, rilasciate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, sono soggette a revisione da parte delle autorità suddette e possono essere revocate. In tal caso nè lo Stato, nè la società concessionaria del servizio di radioaudizione circolare sono tenuti a corrispondere agli utenti alcun compenso.

Art. 3.

Per ogni infrazione al precedente art. 1 sono applicabili le sanzioni stabilite dall'art. 18 del R. decreto n. 1067, dell'8 febbraio 1923.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 151. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1932.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 settembre 1926, n. 1623.

Modificazioni alle tariffe per il servizio delle riscossioni per conto dei terzi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 197 del regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visti i Regi decreti 2 marzo 1911, n. 176, e 15 maggio 1913, n. 574, che apportano modificazioni all'art. 197 del suddetto regolamento generale;
Visto l'art. 36 del R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196;
Visto il R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1638, che apporta modificazioni alle tariffe postali;
Visto il R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità e l'assoluta urgenza di modificare le tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite massimo d'importo dei titoli da riscuotere compresi in ogni piego, di cui al 1° comma dell'art. 1 del R. decreto 15 maggio 1913, n. 574, è elevato a L. 5000; meno per le ricevitorie di 3ª classe, per le quali resta fissato in L. 1000.

Art. 2.

Le tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi, di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 del R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1638, sono modificate nel modo seguente:

c) riscossione per conto di terzi:

Oltre la tassa di francatura, raccomandazione ed assicurazione:

per ogni piego fino a L. 10, L. 0.25;
per ogni piego da oltre L. 10 fino a L. 200, L. 0.50;
per ogni piego da oltre L. 200 fino a L. 1000, L. 1;

per ogni piego da oltre L. 1000 fino a L. 2000, L. 2;
per ogni piego da oltre L. 2000 fino a L. 3000, L. 3;
per ogni piego da oltre L. 3000 fino a L. 4000, L. 4;
per ogni piego di oltre L. 4000 fino a L. 5000, L. 5;
per ogni effetto con domanda di protesto, fino all'importo di L. 2000, L. 2;
per ogni effetto con domanda di protesto, da oltre L. 2000 fino a L. 5000, L. 5.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° ottobre 1926 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 152. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1933.

REGIO DECRETO 23 settembre 1926, n. 1626.

Proroga dell'applicazione delle norme sugli aumenti di capitale delle società per azioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, che disciplina la costituzione e gli aumenti di capitale delle società per azioni;
Visto il R. decreto 11 marzo 1926, n. 414;
Visto il R. decreto 17 giugno 1926, n. 1039;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogato al 30 giugno 1927, il termine per l'applicazione delle norme dettate dal R. decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, circa la disciplina della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 157. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1934.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 settembre 1926, n. 1625.

Assegnazione al bilancio delle Colonie, per l'esercizio finanziario 1926-27, della somma di L. 20,000,000 occorrenti per spese varie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1926, n. 911;
Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di autorizzare ulteriori fondi occorrenti per spese varie delle Colonie;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per provvedere a spese varie occorrenti nelle Colonie è autorizzata l'assegnazione di L. 20,000,000 da inscrivere nel bilancio dell'esercizio finanziario 1926-27 del Ministero delle colonie.
Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto al riparto del detto fondo fra le singole Colonie e sarà fatto luogo alle occorrenti variazioni di bilancio.

Questo decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 156. — CASATI.

REGIO DECRETO 22 settembre 1926.

Nomina del presidente dell'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 18 marzo 1926, registrato alla Corte dei conti il giorno 23 successivo, col quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, affidandone la gestione straordinaria ad un Commissario di nomina governativa con l'incarico, tra l'altro, di proporre le riforme necessarie per meglio uniformare il funzionamento dell'ente alle sue essenziali finalità;
Visto il regolamento legislativo, approvato con R. decreto-legge del 16 settembre 1926, n. 1606, col quale si attua la predetta riforma dell'ordinamento e delle funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti;

Ritenuta la necessità di provvedere alla immediata ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Opera nazionale, in base alle nuove norme del sovraindicato regolamento legislativo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. avv. Angelo Manaresi, Commissario straordinario per la gestione dell'Opera nazionale per i combattenti, cessa dall'incarico, ed è nominato presidente dell'Opera istessa con tutte le attribuzioni stabilite dal sopraindicato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 3 settembre 1926.
Scioglimento del Consiglio comunale di San Severo (Foggia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 3 settembre 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Severo, in provincia di Foggia.

MAESTA',

Insanabili contrasti manifestatisi nella compagine del partito del quale l'Amministrazione comunale di San Severo è l'esponente, ha determinato, in seno alla stessa, una situazione di disagio e di crisi resa più grave dall'atteggiamento del sindaco, di alcuni assessori e di impiegati comunali che, intervenendo in pubbliche manifestazioni, hanno contribuito al verificarsi di gravi incidenti con turbamento dell'ordine pubblico.

In tale stato di cose, che ha pressochè paralizzato il funzionamento dell'Amministrazione, il Prefetto, a tutela degli interessi della civica azienda e ad evitare le pericolose conseguenze che la tensione degli animi minacciava di causare, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva, affidando ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Poichè la situazione permane in tutta la sua gravità, sì da non consentire la reintegrazione in carica degli amministratori, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Severo, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Gaetano Vancheri è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1926.
Autorizzazione al rag. Alberto Poggio di Genova, ad esercitare la mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda in data 28 maggio 1926, della ditta Alberto Poggio, con sede in Genova, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel Regno la mediazione per il collocamento all'estero dei rischi in assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Alberto Poggio di Genova è autorizzato ad esercitare nel Regno la mediazione per il collocamento di rischi assicurativi all'estero.

La concessione ha la durata di anni due decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed è subordinata, sotto pena di decadenza, alla osservanza delle vigenti norme legislative e regolamentari e delle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura di rischi all'estero presso altre compagnie od enti.

Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali della detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione di cui al citato Regio decreto-legge, resta fissata, fino a nuova disposizione, nella somma di effettive L. 150,000.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra, ai termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i registri ed i repertori prescritti dall'art. 50 del regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63,

e dal testo unico della legge tributaria sulle assicurazioni, approvato con R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3281, modificato con R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, debbono sempre essere tenuti distinti da quelli riferentesi ad altre operazioni assicurative eventualmente compiute dalla ditta Alberto Poggio.

Roma, addì 1° settembre 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1926.

Autorizzazione alla « Companhia Italo-Brasileira de seguros geraes » con sede in San Paolo, e rappresentanza in Milano, ad esercitare l'assicurazione e la riassicurazione nel ramo incendio, e la riassicurazione nei rami vita, infortuni e responsabilità civile.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1924, n. 156, con il quale la « Companhia Italo-Brasileira de seguros geraes » con sede in San Paolo, veniva autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione nel ramo trasporti marittimi, fluviali e terrestri;

Vista la domanda in data 1° giugno 1926, presentata dalla medesima Società, per ottenere l'autorizzazione ad esercitare in altri rami di assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

La « Companhia Italo-Brasileira de seguros geraes », società anonima con sede in San Paolo, e con legale rappresentanza in Milano, capitale nominale 5000 contos de reis, interamente versato, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione e la riassicurazione nel ramo incendio, oltre che nel ramo trasporti, e la riassicurazione nei rami vita, infortuni e responsabilità civile.

Roma, addì 6 settembre 1926.

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1926.

Approvazione di condizioni di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia immediata, adottate dalla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni anonima « Atlante » con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti il decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertiti nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 513;

Considerato che con decreti Ministeriali 19 settembre 1925 e 26 dicembre 1925, 28 gennaio 1926, 2 marzo 1926, 12 aprile 1926, e 3 luglio 1926 la Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni anonima « Atlante » capitale sociale lire 15,000,000, versato L. 5,450,000 sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni sulla durata della vita umana, e sono state approvate le condizioni generali di polizza ed alcune tariffe di premi;

Vista la domanda della Società intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni di polizza per un nuovo tipo di contratto;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate nel testo debitamente autenticato, le condizioni di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia immediata, adottata dalla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni anonima « Atlante », capitale sociale lire 15,000,000, versate L. 4,500,000, con sede in Milano.

Roma, addì 14 settembre 1926.

p. *Il Ministro*: BALBO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicazione.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la pubblica istruzione ha trasmesso in data 23 settembre 1926 all'on. Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1572, concernente la proroga dei termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 22 settembre 1926, n. 2480, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 1926, n. 207, concernente la facoltà al Ministro per le finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 22 settembre 1926, n. 2481, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1481, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 1926, n. 207, concernente la facoltà al Ministro per le finanze di apportare variazioni al regime dei divieti d'importazione.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 24 settembre 1926, S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 set-

tembre 1926, n. 1593, contenente modificazioni agli articoli 48 e 149 del testo unico sull'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati i disegni di legge per la conversione in legge dei Regi decreti: 29 luglio 1926, n. 1407 recante provvedimenti pel terremoto 28 marzo 1926 di Montalcino; e 29 luglio 1926, n. 1451, che istituisce un ufficio di stralcio per la liquidazione dell'Unione edilizia nazionale.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 23 settembre 1926.

Francia	75.68	New York	27.183
Svizzera	525.50	Dollaro Canadese	27.175
Londra	131.978	Oro	524.50
Olanda	10.91	Belgrado	48.25
Spagna	414.75	Budapest (pengö)	0.038
Belgio	72.50	Albania (Franco oro)	522 —
Berlino (Marco oro)	6.43	Norvegia	5.96
Vienna (Schillinge)	3.827	Polonia (Sloty)	—
Praga	80.75	Rendita 3,50 %	66.05
Romania	14.50	Rendita 3.50 % (1902)	60 —
Russia (Cervonetz)	139.70	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino oro	25.23	Consolidato 5 %	87.45
Peso Argentino carta	11.10	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.15

Media dei cambi e delle rendite del 24 settembre 1926.

Francia	75.43	New York	27.293
Svizzera	527.50	Dollaro Canadese	27.35
Londra	132.356	Oro	526.74
Olanda	11 —	Belgrado	48.50
Spagna	415.37	Budapest (pengö)	0.0385
Belgio	73 —	Albania (Franco oro)	527 —
Berlino (Marco oro)	6.50	Norvegia	6 —
Vienna (Schillinge)	3.87	Polonia (Sloty)	—
Praga	81.25	Rendita 3,50 %	65.825
Romania	13.75	Rendita 3.50 % (1902)	60 —
Russia (Cervonetz)	140.125	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino oro	25.27	Consolidato 5 %	87.075
Peso Argentino carta	11.12	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.10

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 27 al 30 settembre 1926 è stata fissata in L. 529, rappresentanti 100 dazio nominale e 429 aggiunta cambio.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Modifiche alla notificazione di concorso per 46 posti da ufficiale inferiore nel ruolo specializzati dell'Arma aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visti i decreti Commissariali 22 e 24 agosto 1924;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150;
Visto il decreto Ministeriale 25 settembre 1925 che approva la notificazione di concorso per titoli a 46 posti da ufficiale inferiore nel ruolo specializzati dell'Arma aeronautica;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Alla notificazione di concorso per titoli a 46 posti da ufficiale inferiore nel ruolo specializzati dell'Arma aeronautica sono apportate le seguenti variazioni ed aggiunte :

a) al 1° comma dell'art. 1 dopo le parole: « è aperto un concorso per titoli » sono aggiunte le altre « e per esami »;

b) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali inferiori del Regio esercito e della Regia marina, sia in servizio permanente che delle categorie in congedo, i quali alla data del 10 maggio 1925 prestavano comunque servizio nella Regia aeronautica e che, alla data del 1° febbraio 1926, abbiano compiuto il 32° anno od il 39° anno di età rispettivamente se concorrenti ai gradi di subalterno o di capitano e non abbiano superato gli anni 50, salvo le eccezioni di cui al successivo articolo.

« Gli ufficiali, del grado di capitano, che, pur avendo superato il 32° anno di età, non abbiano compiuto il 39° alla data come sopra stabilita, potranno concorrere ai posti di tenente »;

c) l'art. 8 è modificato nel modo seguente:

« Una Commissione composta di:
un generale di divisione o di brigata aerea, presidente;
un colonnello dell'Arma aeronautica, membro;
un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica, membro;
un ufficiale superiore del Genio aeronautico, membro;
un ufficiale superiore del Corpo di commissariato, membro;
un capitano, segretario senza voto,
procederà oltre che all'esame delle domande e dei titoli, ad accertare l'idoneità dei concorrenti mediante esami teorici e pratici e stabilirà la formazione della graduatoria per ogni grado o categoria »;

d) l'art. 9 è modificato nel modo seguente:

Al 1° comma dopo le parole: « verranno assunti col proprio grado » sono aggiunte le altre « salvo per i capitani di cui al 2° comma dell'art. 3 ».

La lettera *m*) dello stesso articolo è così variata: « Il merito professionale espresso in punti, da 60 incluso a 100 incluso, per votazione su giudizio della Commissione in base alle prove d'esame. Qualora il merito professionale non raggiunga il minimo di punti come sopra stabilito s'intende il candidato dichiarato non idoneo e come tale escluso dalla graduatoria dei vincitori del concorso: a parità di classifica di graduatoria, la preferenza è data alla maggiore età ».

Art. 2.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti dal Ministero ed i singoli candidati ne saranno tempestivamente avvertiti con avviso personale.

I programmi di esame tanto teorici quanto pratici sono quelli contenuti nel supplemento n. 1 al Giornale ufficiale 1925.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso, redatte sulla prescritta carta legale e corredate dai prescritti documenti, è prorogato di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 agosto 1926.

Il Ministro per le finanze: VOLPI. — *p. Il Ministro*: BONZANI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*. — Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.